



Pavullo nel Frignano, lì 17.04.2024.

ORDINANZA N. 31

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI. TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRANSITO ED ALLA SOSTA SU TRATTI DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di strade comunali nel Capoluogo e nelle Frazioni;

- che con scrittura privata Reg. n. 9 del 05.04.2024 è stata affidata l'esecuzione di suddetti lavori;

- che nei prossimi giorni è previsto l'avvio dei lavori medesimi, con progressivo interessamento di tratti di strade ed aree pubbliche in genere, così come individuato nel progetto di cui sopra e in base a criteri di priorità di intervento, fatta salva la facoltà di intervenire su altre aree qualora se ne manifesti la necessità;

- **Accertato** che, a tutela della pubblica incolumità e per ragioni operative, si rende necessario istituire, in funzione delle esigenze di cantiere, limitazioni temporanee al transito e alla sosta quali:

- transito a senso unico alternato, da regolamentarsi con segnaletica, movieri o impianto semaforico, - divieto di transito a tutti i mezzi e pedoni, - divieti di sosta, - limitazioni alla velocità, ecc. fino al termine dei lavori. Tali limitazioni saranno applicate all'occorrenza, di volta in volta, con esposizione della relativa segnaletica stradale;

- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

- **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ai Decreti del Sindaco n. 18/2023 e n. 3/2024 di conferimento degli incarichi di responsabili di Aree e Servizi;

ORDINA

I seguenti provvedimenti di limitazioni al transito e alla sosta se e quando occorrenti ed esecutivi per il tempo di esposizione della relativa segnaletica a norme del C.d.S.:

- **transito a senso unico alternato a mezzo segnaletica, movieri, o impianto semaforico,**

- **divieto di transito di tutti i mezzi e pedoni nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e, se occorre, h 24, compreso giorni festivi,**

- **divieto di sosta con rimozione forzata e spese a carico dei trasgressori, all'occorrenza,**

- **limitazioni di velocità se e nella misura occorrente,**

a tutti i mezzi e fino al termine dei lavori di cui in premessa che interesseranno tratti

delle seguenti strade del Capoluogo e delle Frazioni individuate in relazione al progetto in premesse ed alle urgenze di intervento:

Via Casa Baracca, Via Casa Venturelli, Via Molino Battistoni, Via Campiano, Via Olina, Via del Voltone, Via Renno di Sopra, Via Gaiato, Via Garibaldi, Via Bottegone, Via Marchiani, Via Fontanaccia, Via Ponte di Olina, ed altre possibili strade ed aree per interventi minori al momento di difficile quantificazione e previsione.

Da valersi durante l'esecuzione dei lavori a decorrere dal primo giorno utile feriale fino al termine degli stessi e maturazione delle opere: comunque il presente provvedimento è da intendersi esecutivo al momento e per la durata dell'esposizione della relativa segnaletica.

In caso di necessità (tempi tecnici di esecuzione e maturazione delle opere, situazioni di pericolo, ecc.) le limitazioni di cui sopra potranno essere estese h 24, compreso giorni festivi.

In funzione delle necessità operative, l'efficacia della presente potrà essere sospesa e riattivata senza ulteriore provvedimento ordinatorio; sarà pure possibile parcellizzare le aree interessate dai divieti in relazione alle esigenze di cantiere.

Dalla presente ordinanza sono esclusi i mezzi della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori, dei fornitori di materiali e prestazioni d'opera e del personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori.

Quando occorrente potrà essere apposta idonea segnaletica di preavviso di interruzione stradale ad inizio e fine strada oltre ai segnali in loco e alle chiusure all'altezza dei cantieri, conformemente alle norme del C.d.S. e sui cantieri temporanei e mobili.

La presente ordinanza è da intendersi applicabile per la durata temporale di esecuzione dell'appalto dei lavori di che trattasi, compreso eventuali perizie.

Demanda

- Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l'informazione agli utenti della viabilità e all'impresa esecutrice dei lavori l'apposizione di idonea segnaletica consequenziale alla presente, compreso, se necessario, preavvisi di limitazioni al transito, ecc.;
- Alla impresa esecutrice dei lavori l'apposizione ed il mantenimento della segnaletica consequenziale alla presente;

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Si notifici

mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e l'apposizione della prescritta segnaletica in loco;

Avverte altresì

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili